COORDINAMENTO DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 11

Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

Dopo l'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente: "Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari). - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia puo', quando si tratta di procedimenti di particolare complessita' o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonche', con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione e' disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione e' disposta con decreto motivato. Il decreto e' emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto e' emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento e' comunicato al procuratore nazionale antimafia. 2. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato, puo' essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno. 3. Il decreto di applicazione e' immediatamente esecutivo ed e' trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonche' al Ministro di grazia e giustizia. 4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato non puo' designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.".

Versione in vigore dal 22 novembre 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata

Estremi	Decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/coordinamento-delle-indagini-nei-procedimenti-per-reati-di/art-11-applicazioni-di-magistrati-del-pubblico-ministero-in-casi-particolari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it